



## Circolare n. 42

23 Ottobre 2023

Al Personale docente e ATA  
Al DSGA

**Oggetto: Novità in ordine alla tutela infortunistica degli alunni**

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità in ordine alla **tutela infortunistica** degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione a cui, per il momento per il solo anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, *“limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate”* (articolo 18, comma 2, lettera f).

Questa disposizione amplia l'obbligo di denuncia degli infortuni prodottisi in danno degli studenti al di là dei limiti previgenti poiché prima dell'intervento normativo in oggetto l'assicurazione pubblica obbligatoria era infatti garantita ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Pertanto l'obbligo di denuncia degli infortuni rende necessario che i docenti denuncino tutti gli infortuni avvenuti nell'ambito di tutte le attività didattiche (non solo più quelle laboratoriali o di palestra) e nell'ambito di tutte le attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le polizze assicurative scolastiche inoltre, nella maggior parte dei casi, offrono standard qualitativi e condizioni contrattuali difficilmente colmabili dalla polizza obbligatoria INAIL.

L'aspetto medico-infortunistico, inoltre, seppur estremamente importante, non è l'unico garantito dalle polizze integrative. Al ramo Infortuni si affianca quello altrettanto importante relativo alla Responsabilità Civile della scuola e degli studenti: la polizza di Responsabilità Civile tutela il singolo o l'Ente dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, eventuali danni procurati a terzi a causa di una condotta colpevole. La polizza, quindi, interessa chiunque sia esposto al rischio di causare danni a terzi.

La presenza della polizza di Responsabilità Civile nella Pubblica Amministrazione è un fatto consolidato. Ad oggi non esistono Amministrazioni pubbliche che non abbiano sottoscritto una polizza a tutela dei danni potenzialmente provocabili.

Infine, le polizze integrative scolastiche prevedono, nella maggioranza dei casi, anche i rami di Assistenza legata ai viaggi di istruzione e di Tutela Legale per il rimborso delle spese legali, peritali e processuali, sostenute in caso di difesa giudiziale o stragiudiziale.

**Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93